



TeamSystem Labour review

n. 205

Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DGB Pesaro

Periodico di informazione lavoristica e previdenziale

POLYEDRO®

La migliore tecnologia, da qualunque lato la guardi

Dall'esperienza e dalla ricerca TeamSystem nasce **POLYEDRO, la tecnologia esclusiva che d'ora in poi troverai in ogni singolo modulo del sistema di gestione**, dalla contabilità all'archiviazione digitale, dalla gestione del personale a quella del magazzino.

La nuova piattaforma web nativa ha dato vita ad un'offerta innovativa per Professionisti e Aziende.

LYNFA e ALYANTE, due prodotti di ultima generazione: un'evoluzione naturale che migliora la flessibilità e semplicità di utilizzo di ogni applicazione, consentendo di lavorare in mobilità su smartphone, tablet e notebook: così puoi fare tutto in meno tempo e ovunque vuoi.

Un nuovo ambiente, nuovi strumenti, un nuovo modo di lavorare. Con l'affidabilità e la solidità di sempre.

Grazie alla tecnologia innovativa di POLYEDRO, TeamSystem si conferma leader in Italia e punto di riferimento nel settore dei software gestionali.

Sei caratteristiche fanno di POLYEDRO una tecnologia solida, ma molto flessibile:

- 1. USER EXPERIENCE:** è così semplice che ti sembra di usarlo da sempre.
- 2. MOBILITÀ:** usa le applicazioni via Web e mobile, dove e quando ne hai bisogno.
- 3. PRODUTTIVITÀ:** strumenti per organizzare il lavoro, collaborare e risparmiare tempo.
- 4. MODULARITÀ:** un set di applicazioni che crescono con te, affidabili e integrate.
- 5. WORKFLOW:** lo strumento che ti guida e fa scorrere meglio il tuo lavoro.
- 6. CLOUD:** riduce costi e rischi di gestione.

www.teamssystem.com

 **TeamSystem®**

TeamSystem
Labour review

Periodico
di informazione
lavoristica
e previdenziale

Editrice TeamSystem
Sede: Via Yuri Gagarin, 205 - 61122 Pesaro
Direttore Responsabile: Sergio Pellegrino
Reg. Trib. Pesaro n° 443/98

Redazione:

 **Euroconference**
Editoria

S.E. o O.

Riproduzione vietata

Osservatorio del lavoro	2
Normativa e prassi in evidenza	
L'Agenzia delle Entrate spiega la Stabilità 2015	10
Schede operative	
Esonero contributivo per nuove assunzioni 2015	17
Tutti gli importi 2015 per gli ammortizzatori sociali	22
Contrattazione collettiva	
Rinnovi contrattuali febbraio 2015	24
Scadenzario	
Principali scadenze del mese di aprile	27

Rapporto di lavoro

Milleproroghe convertito in Legge

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.49 del 28 febbraio 2015 la legge n.11 del 27 febbraio 2015, di conversione del c.d. "Decreto Milleproroghe 2015".

In particolare, è stato disposto:

- il blocco dell'aumento dell'aliquota contributiva per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata;
- la riapertura dei termini per la richiesta di un nuovo piano rateale con Equitalia;
- l'innalzamento al 70% dell'integrazione salariale destinata ai lavoratori impegnati in contratti di solidarietà;
- il ripristino del regime in vigore fino al 31 dicembre 2014 per i contribuenti minimi (lavoratori di massimo 35 anni di età con partite Iva al di sotto di 30mila euro);
- incentivi fiscali per il rientro dei cervelli in vigore fino al 2017: redditi di lavoro dipendente, d'impresa e autonomo concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito al 20% per le donne e al 30% per gli uomini.

Legge 27/2/2015, n.11, G.U. 28/2/2015, n.49

Approvato in via definitiva il decreto relativo alle tutele crescenti per i tempi indeterminati

Il Consiglio dei Ministri, in data 20 febbraio, ha approvato in via definitiva, con alcune modifiche, il decreto in materia di tutele crescenti per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato assunti successivamente alla sua entrata in vigore, in attuazione della L. n.183/14 (c.d. Jobs Act). Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Decreto legislativo contratto a tutele crescenti, 20/2/2015

Bozza di decreto per il riordino delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 20 febbraio scorso, ha presentato la bozza del terzo decreto delegato della L. n.183/14 (c.d. Jobs Act), relativo al riordino delle tipologie contrattuali e alla revisione della disciplina delle mansioni.

Sono soggette a revisione le seguenti tipologie contrattuali: part-time, somministrazione, tempo determinato, apprendistato, intermittente, job sharing, lavoro accessorio, associazione in partecipazione.

La bozza prevede che i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro non saranno più possibili e che i contratti di collaborazione, anche a progetto, resteranno in vigore solo in specifici casi. Pertanto dal 1° gennaio 2016 si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Schema di decreto legislativo tipologie contrattuali e revisione disciplina delle mansioni, 20/2/2015

Licenziata la bozza di decreto su maternità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 20 febbraio, ha presentato la bozza del quarto decreto delegato della L. n. 183/14 (c.d. Jobs Act), contenente misure sperimentali finalizzate alla tutela della maternità delle lavoratrici e a favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori.

Schema di decreto legislativo maternità e conciliazione tempi vita-lavoro, 20/2/2015

Garanzia Giovani: invio istanze per le assunzioni decorrenti dal 1° maggio 2014

L'Inps, con messaggio n.1316 del 20 febbraio, ha reso noto di aver aggiornato le procedure informatiche per consentire l'inoltro di istanze di ammissione al bonus occupazionale, previsto dal programma Garanzia Giovani, anche per rapporti instaurati nel periodo 1° maggio-2 ottobre 2014. La verifica delle disponibilità dei fondi sarà effettuata in base all'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Inps, messaggio 20/2/2015, n.1316

Contratto a tutele crescenti e prescrizione dei crediti retributivi: l'analisi della Fondazione Studi

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con circolare n.4 del 18 febbraio, ha analizzato la normativa sul nuovo contratto a tutele crescenti soffermandosi, in particolare, sulla prescrizione dei crediti retributivi, dal momento che per i nuovi assunti non troverà più applicazione l'art.18, L. n.300/70.

Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, circolare 18/2/2015, n.4

Tfr: indice di rivalutazione di gennaio 2015

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, accantonato al 31 dicembre 2014, per il mese di gennaio 2015 è pari a 0,125000. L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di gennaio è pari a 106,5.

Istat, comunicato stampa 20/2/2015

Videoterminalisti: la pausa mediante mansioni alternative

La Corte di Cassazione, con sentenza 11 febbraio 2015, n.2679, ha precisato che i videoterminalisti possono essere adibiti a mansioni amministrative alternative durante le pause obbligatorie per tale attività, nel rispetto della disciplina antinfortunistica.

Corte di Cassazione, sentenza 11/2/2015, n.2679

Garante privacy: no a informazioni sulla salute nelle certificazioni ospedaliere di assenze dal lavoro

Il Garante per la protezione dei dati personali, con newsletter n.398 del 9 febbraio, ha dettato i principi da osservare per il trattamento dei dati personali in ambito sanitario. In particolare il Garante ha precisato che le certificazioni rilasciate ai pazienti o ai loro accompagnatori per attestare la presenza in ospedale e giustificare, ad esempio, l'assenza dal lavoro o l'impossibilità di presentarsi a una procedura concorsuale, devono essere generiche, cioè non devono indicare la struttura o il reparto che ha erogato la prestazione, il timbro con la specializzazione del sanitario o comunque informazioni che possano far risalire allo stato di salute.

Garante per la protezione dei dati personali, newsletter 9/2/2015, n.398

Contributi e fisco

Visto di conformità su 730 precompilato: i chiarimenti per Caf e professionisti

L'Agenzia delle Entrate, con circolare n.7/E del 26 febbraio, ha offerto nuove istruzioni per Caf, dottori commercialisti e consulenti del lavoro che rilasciano il visto di conformità sulle dichiarazioni, alla luce delle modifiche introdotte dal c.d. Decreto Semplificazioni (D.Lgs n.175/14).

La circolare precisa che i professionisti che intendono apporre il visto di conformità devono darne comunicazione alle Entrate: una volta presentata la comunicazione, il professionista può immediatamente prestare assistenza fiscale. Inoltre chiarisce che, per la specifica attività di assistenza

sui 730, i professionisti non possono avvalersi di una società di servizi e, nel caso di associazione professionale, ogni singolo professionista che intenda rilasciare il visto deve essere personalmente abilitato. Per apporre il visto sul 730 è necessario quindi essere abilitati alla data di apertura del canale di trasmissione delle dichiarazioni precompilate e, comunque, prima della trasmissione delle dichiarazioni, pertanto i professionisti abilitati dopo il 7 luglio 2015 (ultima data per presentare i 730), potranno prestare assistenza fiscale solo a partire dal 2016.

L'Agenzia ricorda che Caf e professionisti che rilasciano il visto di conformità sul 730 non devono verificare la correttezza dei redditi indicati dal contribuente, salvo quelli di lavoro indicati in dichiarazione, che devono corrispondere a quanto esposto nella certificazione CU.

La circolare chiarisce infine che, a partire dall'assistenza fiscale prestata nel 2015, Caf e professionisti avranno 60 giorni di tempo per trasmettere telematicamente la documentazione richieste dall'Agenzia, che, entro i successivi 60 giorni, comunicherà l'esito del controllo e i motivi per cui ha rettificato i dati contenuti in dichiarazione, in modo da permettere ai Caf e ai professionisti di fornire ulteriori chiarimenti.

Agenzia delle Entrate, circolare 26/2/2015, n.7/E

Aziende agricole: aliquote contributive 2015

L'Inps, con circolare n.49 del 26 febbraio, ha comunicato le aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l'anno 2015. Per l'anno 2015 l'aliquota contributiva dovuta al FPLD è fissata nella misura complessiva del 28,30%, di cui 8,84% a carico del lavoratore. Per le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale resta fissata nella misura del 32,30%.

Inps, circolare 26/2/2015, n.49

Pensionamento per lavoratori esposti all'amianto: decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2015

L'Inps, con circolare n.51 del 26 febbraio, è intervenuto in tema di salvaguardia della validità ed efficacia delle certificazioni di esposizione all'amianto rilasciate dall'Inail, ai fini del conseguimento del beneficio di cui all'art.13, co.8, L. n.257/92, per lavoro svolto con esposizione all'amianto.

L'art.1, co.112, Legge di Stabilità ha infatti stabilito che, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori in servizio, con effetto dal 1° gennaio 2015, senza corrispondenza di ratei arretrati, non si tiene conto dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall'Inail per il conseguimento dei benefici di cui all'art.13, co.8, L. n.257/92, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. La decorrenza della pensione per i lavoratori in servizio al 1° gennaio 2015 per i quali sia stata annullata la certificazione rilasciata dall'Inail per il conseguimento dei benefici di cui all'art.13, co.8, L. n.257/92, non deve essere anteriore al 1° febbraio 2015.

Inps, circolare 25/2/2015, n.51

Personale viaggiante: chiarimenti sull'accesso alla pensione di vecchiaia

L'Inps, con messaggio n.1445 del 26 febbraio, ha fornito alcune precisazioni in merito all'accesso alla pensione di vecchiaia per i piloti del pilotaggio marittimo e marittimi abilitati al pilotaggio, per il personale viaggiante iscritto al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

Inps, messaggio 26/2/2015, n.1445

Le istruzioni Inail per il rischio patogeno protratto oltre un quindicennio dalla denuncia

L'Inail, con circolare n.32 del 24 febbraio, è intervenuta in tema di rischio patogeno, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n.46/10. L'Istituto ha fornito le istruzioni per la trattazione delle domande di aggravamento che siano presentate da tecnopatici dichiarati guariti senza postumi indennizzabili, conseguenti alla protrazione dell'esposizione al medesimo rischio morbigeno dopo la data della denuncia. Viene precisato che la nuova denuncia di malattia professionale può essere presentata anche qualora la protrazione dell'esposizione al medesimo rischio morbigeno avvenga in un'azienda diversa da quella in cui è stata contratta la tecnopatia.

Inail, circolare 24/2/15, n.32

Definite le modalità di accesso al modello 730 precompilato

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n.25992 del 23 febbraio, ottenuto il benestare da parte del Garante per la protezione dei dati personali, ha stabilito le modalità tecniche per l'accesso, a partire dal prossimo 15 aprile, alla dichiarazione dei redditi precompilata, che interesserà lavoratori dipendenti e pensionati che, nell'anno 2014, abbiano presentato il modello 730 oppure il modello Unico con le caratteristiche del 730.

L'Agenzia chiarisce che i sostituti d'imposta, i Caf e i professionisti abilitati potranno ricevere i 730 precompilati degli assistiti, previa acquisizione della delega e formulazione online di una specifica richiesta.

Per gestire direttamente la propria dichiarazione i cittadini potranno entrare nell'area autenticata sul sito dell'Agenzia con username e password Fisconline o, in alternativa, con le credenziali dispositive rilasciate dall'Inps.

Agenzia delle Entrate, provvedimento 23/2/2015, n.25992

Anf e assegno di maternità concessi dai Comuni: fissate le nuove soglie Isee

L'Inps, con circolare n.48 del 20 febbraio, ha comunicato le nuove soglie Isee per gli importi delle prestazioni sociali e dei nuovi limiti di reddito applicabili per le domande riferite all'anno 2014, ma presentate successivamente al 1° gennaio 2015, per l'assegno per il nucleo familiare e l'assegno di maternità concessi dai Comuni.

Inps, circolare 20/2/2015, n.48

Ridotti i premi 2014 per le imprese artigiane

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito il decreto interministeriale 18 dicembre 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, una riduzione per le imprese artigiane pari al 7,99% del premio assicurativo dovuto, ai sensi dell'art.1, co.780 e 781, lett.b), L. n.296/06.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 18/12/2014

CU e dichiarazioni precompilate: i chiarimenti delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con circolare n.6/E del 19 febbraio, ha ufficializzato i chiarimenti offerti in relazione ai quesiti posti in occasione degli eventi Videoforum Italia Oggi, Telefisco Sole 24ore e Forum lavoro, in particolare in merito alla Certificazione Unica 2015 e alla dichiarazione dei redditi precompilata.

Agenzia delle Entrate, circolare 19/2/2015, n.6/E

Modelli 770 Semplificato e Ordinario: approvate le specifiche tecniche

L'Agenzia delle Entrate, con due provvedimenti del 19 febbraio, ha approvato:

- le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2015 Semplificato, relativi all'anno 2014 (provvedimento n.23895);
- le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione mo-

dello 770/2015 Ordinario, relativi all'anno di imposta 2014 (provvedimento n.23917).

Agenzia delle Entrate, provvedimenti 19/2/2015, nn.23895-23917

Assunzioni personale qualificato: fissati i termini e le modalità operative per il credito d'imposta

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento direttoriale n.21900 del 16 febbraio, ha fissato i termini e le modalità operative per fruire del credito d'imposta ex art.24, D.L. n.83/12, concesso a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa per l'assunzione a tempo indeterminato di personale altamente qualificato, in possesso di un dottorato di ricerca universitario ovvero di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, impiegato in attività di ricerca e sviluppo, utilizzabile in compensazione tramite il modello F24 telematico.

A tale fine l'Agenzia, con risoluzione n.18/E del 16 febbraio, ha introdotto il codice tributo 6847, denominato "Credito d'imposta a favore delle imprese per le assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato - art. 24, del dl n. 83/2012".

Agenzia delle Entrate, provvedimento 16/2/2015, n.21900; Agenzia delle Entrate, risoluzione 16/2/2015 n.18/E

730/2015: approvate le specifiche tecniche

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n.21935 del 16 febbraio, ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2015, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef. Il provvedimento ha inoltre approvato le istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale da parte dei sostituti d'imposta, dei Caf e dei professionisti abilitati.

Agenzia delle Entrate, provvedimento 16/2/2015, n.21935

Esonero contributivo 2015 per nuove assunzioni: le istruzioni per il recupero

L'Inps, con messaggio n.1144 del 13 febbraio, ha fornito le istruzioni tecniche per il recupero dello sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato instaurato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 (art.1, co.118 ss., L. n.190/14). La richiesta dello sgravio triennale deve avvenire attraverso la domanda di attribuzione del codice di autorizzazione 6Y, da effettuarsi alla sede Inps competente prima della trasmissione della denuncia contributiva del primo mese in cui si intende esporre l'esonero medesimo.

Inps, messaggio 13/2/2015, n.1144

Modifiche alla tassazione delle forme pensionistiche complementari: i chiarimenti delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con circolare n.2/E del 13 febbraio, ha offerto chiarimenti in merito alle nuove regole in materia di previdenza complementare introdotte dall'art.1, L. n.190/14. In particolare, il documento di prassi illustra le novità relative all'imposta sostitutiva del 20% sul risultato di gestione maturato nel periodo d'imposta, con effetto dal 1° gennaio 2014, e si sofferma sulle modalità di calcolo della base imponibile su cui applicare l'imposta per tener conto degli investimenti effettuati dai fondi pensione in titoli di Stato, i cui redditi scontano l'aliquota agevolata del 12,50%.

Agenzia delle Entrate, circolare 13/2/2015, n.2/E

Edili: confermata per il 2014 la contribuzione ad aliquota ridotta 11,50%

Il decreto interministeriale 5 dicembre 2014 dei Ministeri del Lavoro e dell'Economia e delle Finan-

ze, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e in corso di pubblicazione in G.U., ha confermato per l'anno 2014 la riduzione contributiva dell'11,50%, da applicarsi ai datori di lavoro esercenti attività edile, sull'ammontare delle contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'Inps e all'Inail per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 5/12/2014

Certificazione Unica 2015: i chiarimenti delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 12 febbraio, è intervenuta in merito alla CU, in relazione ad alcune notizie di stampa diffuse negli ultimi giorni: l'Agenzia precisa di aver pubblicato la versione definitiva della Certificazione Unica (CU) il 15 gennaio 2015, nel pieno rispetto dei tempi previsti dal d.P.R. n.322/98 e di aver reso disponibili nella stessa data le specifiche tecniche per l'invio telematico dei dati, con largo anticipo rispetto al termine ultimo del 15 febbraio 2015. L'Agenzia puntualizza che, al fine di semplificare ulteriormente la prima applicazione dell'invio delle certificazioni, per il primo anno gli operatori potranno scegliere se compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all'Inail e se inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti. Sempre per il primo anno, fermo restando che tutte le Certificazioni Uniche che contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata devono essere inviate entro il 9 marzo 2015, quelle contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo questa data, senza applicazione di sanzioni.

Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 12/2/2015

Spettacolo e sportivi professionisti: versamento contribuzione per invalidità, vecchiaia e superstiti

L'Inps, con circolare n.28 del 10 febbraio, ha offerto istruzioni operative circa le modalità di versamento della contribuzione per invalidità, vecchiaia e superstiti dovuta per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti, che, a partire dal periodo di competenza gennaio 2015, devono avvenire tramite la "Sezione INPS" del modello F24.

Inps, circolare 10/2/2015, n.28

Utilizzo in compensazione di somme rimborsate e di eccedenze di versamento: istituiti nuovi codici tributo

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n.13/E del 10 febbraio, ha istituito i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, delle somme rimborsate ai percipienti e delle eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive, di cui all'art.15, co.1, lett.a) e b), D.Lgs. n.175/14.

Per consentire ai sostituti d'imposta di compensare, mediante il modello F24, le somme rimborsate ai percipienti sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

- 1631, denominato "Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014";
- 3796, denominato "Somme a titolo di addizionale regionale all'IRPEF rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014";
- 3797, denominato "Somme a titolo di addizionale comunale all'IRPEF rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014".

Per consentire ai sostituti d'imposta di compensare, mediante il modello F24, le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive dai successivi versamenti e le somme restituite in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro, si sono istituiti i seguenti codici tributo:

- 1627, denominato "Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014";
- 1628, denominato "Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014";
- 1629, denominato "Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014";
- 1669, denominato "Eccedenza di versamenti di addizionale regionale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014";
- 1671, denominato "Eccedenza di versamenti di addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014".

Per consentire ai sostituti d'imposta di compensare, mediante il modello F24, il credito per famiglie numerose e per canoni di locazione riconosciuti dagli stessi sostituti, nonché il credito d'imposta per le ritenute Irpef sulle retribuzioni corrisposte dalle imprese che usufruiscono dei benefici di cui all'art.4, co.1, D.L. n.457/97, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

- 1632, denominato "Credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d'imposta di cui all'art. 12, c. 3, del TUIR";
- 1633, denominato "Credito per canoni di locazione riconosciuto dal sostituto d'imposta di cui all'art. 16, c. 1-sexies, del TUIR";
- 1634, denominato "Credito d'imposta per ritenute IRPEF su retribuzioni e compensi al personale di cui all'art. 4, c. 1, D.L. n. 457/1997".

Agenzia delle Entrate, risoluzione 10/2/2015, n.13/E

Gestione previdenziale Artigiani e Commercianti: regime contributivo agevolato

L'Inps, con circolare n.29 del 10 febbraio, ha offerto chiarimenti in merito alla portata applicativa del regime contributivo agevolato per gli artigiani e gli esercenti attività commerciale che possiedono i requisiti e si trovano nelle condizioni previste ai co.54 ss. della Legge di Stabilità 2015.

I co.54 ss. individuano la platea dei soggetti interessati al nuovo regime fiscale agevolato in coloro che si trovino ad essere persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nell'anno precedente, da un lato, abbiano conseguito e sostenuto un determinato ammontare di ricavi e costi e, dall'altro, non si siano trovate in determinate condizioni specificamente elencate. Questi soggetti, ove abbiano aderito al regime fiscale agevolato, possono scegliere anche di beneficiare delle agevolazioni di carattere previdenziale. I soggetti interessati dal regime previdenziale agevolato sono pertanto coloro che, privi di partecipazioni nell'ambito di società di persone o associazioni di cui all'art.5 Tuir ovvero di Srl (art.116 Tuir), rivestano unicamente la carica di titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare, esercenti un'attività recante un codice Ateco compreso nell'elenco di cui all'allegato n.4 della Legge di Stabilità. Il regime agevolato, con carattere opzionale e accessibile esclusivamente a domanda, prevede che la contribuzione dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti avvenga in percentuale rispetto al reddito forfetario, senza applicazione del livello minimo imponibile.

Pertanto il contribuente non è obbligato a versare la c.d. quota fissa e i versamenti saranno effettuati in acconto e a saldo, alle scadenze previste per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

La circolare chiarisce che l'accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita dichiarazione che il contribuente ha l'onere di presentare all'Istituto: i soggetti già esercenti attività d'impresa alla data del 1° gennaio 2015 devono compilare il modello telematico appositamente predisposto all'interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti (www.inps.it – Servizi Online – Elenco di tutti i servizi – Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Sezione Domande telematizzate: Regime agevolato ex. Art.1, commi 76-84 L. 190/2014 – Adesione) entro il 28 febbraio dell'anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato; i soggetti che intraprendono una nuova attività d'impresa dal 1° gennaio 2015, e presumono di essere in possesso dei requisiti

richiesti, presentano apposita dichiarazione telematica di adesione al regime agevolato con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.

Inps, circolare 10/2/2015, n.29

Gestione Separata: stabiliti aliquote, minimali e massimali

L'Inps, con circolare n.27 del 5 febbraio, ha comunicato aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l'anno 2015 per gli iscritti alla Gestione Separata. L'Istituto informa che, per effetto dell'art.2, co.57, L. n.92/12, per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata l'aliquota contributiva e di computo è elevata al 30% per l'anno 2015. Tra i soggetti interessati sono compresi anche i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Per quanto riguarda liberi professionisti e collaboratori, l'aliquota per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie è pari al 30,72%; quella per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria è pari al 23,50%. Il massimale annuo di reddito per l'anno 2015 è pari a € 100.324,00; il minimale per l'accredito contributivo per l'anno 2015 è pari a € 15.548,00.

La circolare precisa infine che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2015 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2014 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2014.

Inps, circolare 5/2/2015, n.27

Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: retribuzioni 2015 per il calcolo dei premi Inail

L'Inail, con circolare n.28 del 6 febbraio, ha reso noto che per il periodo 1° gennaio 2015-31 dicembre 2015, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali, è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali determinate con il decreto ministeriale 14 gennaio 2015.

Inail, circolare 6/2/2015, n.28

Garanzia Giovani: modifiche su apprendistato e cumulo con altri incentivi

È stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il decreto direttoriale n.11 del 23 gennaio, che ha apportato modifiche al Decreto Direttoriale n.1709 dell'8 agosto 2014, che ha regolato il bonus occupazionale previsto nell'ambito del programma Garanzia Giovani. Le principali modifiche riguardano: l'ammissione all'incentivo dei contratti di apprendistato professionalizzante e dei contratti a tempo determinato che, grazie alle proroghe del contratto originario, abbiano raggiunto una durata minima di 6 mesi; la possibilità di cumulo del bonus occupazionale con gli altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori e, nei limiti del 50% dei costi salariali, con quelli aventi natura selettiva.

Il Ministero ha quindi diffuso la versione aggiornata del Decreto Direttoriale n.1709 dell'8 agosto 2014.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto direttoriale 23/1/2015, n.11
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto direttoriale 8/8/2014, n.1709

L'Agenzia delle Entrate spiega la Stabilità 2015

Agenzia delle Entrate, circolare 19/2/2015, n.6/E

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 19 febbraio 2015, n.6/E, ha fornito importanti chiarimenti interpretativi relativi ai quesiti posti in occasione degli eventi Videoforum Italia Oggi, Telefisco Sole 24ore e Forum lavoro. Di seguito si riepilogano le soluzioni proposte dall'Agenzia relative a materie connesse con l'amministrazione del personale

Il testo della circolare n.6/E

Agenzia delle Entrate, circolare 19 febbraio 2015, n.6/E

OGGETTO: Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione degli eventi Videoforum Italia Oggi, Telefisco Sole 24ore e Forum lavoro

[...]

2 CERTIFICAZIONE UNICA

2.1 Assegni periodici corrisposti dal coniuge (Punto 5)

Domanda

Il Punto 5 "Assegni periodici corrisposti dal coniuge" va compilato soltanto nel caso di procedura di pignoramento presso terzi, oppure si vogliono far rientrare in questa casistica anche altre ipotesi? Qualora le somme corrisposte all'ex coniuge siano di ammontare superiore ad 8.000 euro, quale comportamento deve essere adottato dal sostituto di imposta in termini di:

- codice tributo per versare la ritenuta Irpef calcolata per scaglioni di reddito;
- codice tributo per versamento delle addizionali regionali e comunali;
- in sede di CU i relativi importi confluiscono nei campi 11, 12 e 17, ma ai fini della successiva compilazione del modello 770 dovranno essere riportati tra le certificazioni di lavoro dipendente? In tal caso non si creano problemi con la quadratura tra ritenute da quadro SS ed ST (tenuto conto che tali versamenti non confluiscono nel quadro ST)? La compilazione del quadro SY rimane comunque necessaria?

Risposta

Gli assegni periodici corrisposti dal coniuge sono ricompresi nell'articolo 50 del TUIR e inquadrati tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Relativamente a questa tipologia reddituale spetta una particolare detrazione dall'imposta lorda prevista dell'articolo 13, comma 5 bis.

Considerato che tale reddito è presente nel modello 730, si è reso necessario individuare in modo autonomo tale reddito anche nella Certificazione Unica per consentire la predisposizione della dichiarazione precompilata.

In caso di pignoramento presso terzi degli assegni periodici per il mantenimento del coniuge la Circolare n. 8/E del 2011 stabilisce che "il carattere speciale delle procedure esecutive contemplate nell'ambito del diritto di famiglia, unitamente a esigenze di semplificazione degli adempimenti a carico del terzo erogatore, il quale, peraltro, non è tenuto a individuare la parte dell'assegno destinata al mantenimento dei figli, comporta che le somme in questione non devono essere assoggettate alla ritenuta a titolo d'acconto dell'IRPEF fermo restando l'obbligo del terzo erogatore di indicarle nel proprio modello 770, nella sezione I del prospetto SY".

Diversamente, se il terzo erogatore conosce la natura delle somme che sta erogando (ad esempio, perché datore di lavoro del coniuge obbligato), applicherà le ordinarie ritenute previste per tale tipologia di reddito.

In tale ultimo caso è prevista la compilazione della CU nella quale verrà valorizzato il campo 5 dedicato a tale fattispecie.

Le modifiche apportate nella CU sono pertanto funzionali alla predisposizione della dichiarazione precompilata, mentre nessuna modifica è stata apportata in ordine ai versamenti delle ritenute (ove previste) ed alle modalità di certificazione dei citati redditi (in forma libera per ciò che riguarda le certificazioni collegate al prospetto SY).

2.2 Contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto e/o dal sostituito ad enti o casse

Domanda

Nel campo 163 vanno indicati i contributi dedotti.

Nel campo 164 vanno indicati i contributi non dedotti.

Lo scorso anno per i fondi (v. METASALUTE) che avevano comunicato la mancata iscrizione nell'anagrafica dei fondi sanitari del Ministero della salute, si era avuta la conseguenza che i contributi versati a tali fondi non potevano essere dedotti.

Quest'anno a seguito dell'avvenuta iscrizione al fondo, i contributi versati possono essere dedotti e, in particolare, potrà essere recuperata/dedotta in sede di conguaglio anche la quota parte di contributi non dedotta ad inizio 2014 in attesa dell'iscrizione.

La criticità si pone per i dipendenti licenziati/dimessi prima della comunicazione di avvenuta iscrizione e della conseguente possibilità di dedurre i contributi (per questi lavoratori, infatti, il conguaglio di fine rapporto non ha tenuto conto della deducibilità). Qual è la modalità di compilazione del CUD? Ipotesi A: se si elabora un CUD in funzione di quanto operato in fase di conguaglio, il punto 1 verrebbe riportato al lordo della contribuzione al fondo, che verrebbe esposta nel punto 164. Però, in questo modo, l'Agenzia delle Entrate è in grado di compilare la dichiarazione precompilata correttamente? Nella stampa cartacea del dipendente si potrebbe annotare la circostanza con una annotazione libera per dare evidenza della possibilità di dedurre l'importo in sede di correzione della precompilata?

Ipotesi B: compilazione del punto 1 al netto della contribuzione al fondo, con compilazione del punto 163 e, quindi, in fase di ricalcolo dell'IRPEF da parte della dichiarazione precompilata verrebbe evidenziato il credito a favore del contribuente?

Questa seconda modalità, se corretta, pone un altro dubbio: se il dipendente licenziato viene riassunto da un altro datore di lavoro, quest'ultimo conguaglierà il reddito erogato dal primo e certificato nel CUD da lui rilasciato, nel quale risulta un punto 1 al lordo della contribuzione al fondo. Quindi, se il primo datore di lavoro compilasse una CU telematica dove risulta il punto 1 al netto della contribuzione, il secondo datore di lavoro compilerà una CU dove nella sezione "redditi erogati da altri soggetti" ci sarà un importo al lordo della contribuzione. Questa incoerenza (legata a questo esempio, ma potrebbe essere causata anche da altre circostanze) potrebbe comportare dei problemi in fase di elaborazione della dichiarazione precompilata?

Risposta

Nell'esempio prospettato, nel caso di cessazione di rapporto di lavoro, c'è l'obbligo da parte del sostituto di rimettere una nuova CU.

Nel caso di rilascio di una CU che non tiene conto di tali oneri deducibili (ipotesi A), riproducendo il medesimo contenuto del CUD rilasciato al momento della cessazione, la dichiarazione precompilata dovrà essere opportunamente integrata dal percipiente per fruire della deducibilità in questione. A tal fine si condivide l'utilità di un'annotazione libera con la quale vengano date al riguardo opportune informazioni per il percipiente.

Nel caso in cui il sostituto d'imposta del rapporto cessato proceda, invece, alla riapertura delle operazioni di conguaglio (ipotesi B), verrà rilasciata una CU che terrà conto dei nuovi oneri. In tutte le ipotesi di conguaglio di precedenti rapporti di lavoro, in sede di predisposizione della dichiarazione precompilata verranno opportunamente riscontrati i dati conguagliati per verificare l'esistenza di eventuali disallineamenti.

2.3 Credito Bonus IRPEF

Domanda

La sezione va compilata in caso di "Credito riconosciuto e non erogato" (codice 2 al campo 119 e compilazione del campo 121 "Bonus non erogato").

Allo studio c'è l'ipotesi di indicare anche la situazione di un percipiente che non ha percepito il Bonus in quanto non spettante (reddito superiore a 26.000 euro).

Sarebbe interessante chiarire in via diretta quali siano le casistiche che si intende regolamentare con i codici attualmente previsti per il campo 119.

Risposta

La sezione "Credito Bonus Irpef" deve essere sempre compilata, se compilato il punto 1 della CU "redditi di lavoro dipendente e assimilati" per i quali è prevista la detrazione di cui all'articolo 13, comma 1, del TUIR.

Nella ipotesi di non spettanza del Bonus, il campo 119 deve essere compilato con il codice 2: in questo caso non è richiesta la compilazione del campo 121. Infatti, il controllo previsto dalle specifiche tecniche per il campo 121 prevede che "deve essere assente se il campo 119 non è compilato". Per quanto riguarda le altre ipotesi che si possono verificare nella compilazione della presente sezione si conferma che non sono stati previsti ulteriori limiti.

2.4 Criteri di spettanza del Bonus IRPEF

Domanda

In relazione al Bonus di 80 euro, non sono chiarite le modalità espositive nel caso in cui detto Bonus non spetti proprio: ad esempio, immagina un campo 1 da 40.000 euro, la sezione Bonus andrà compilata con codice 2 a campo 119 e campi 120 e 121 non compilati? Le specifiche tecniche impongono la compilazione di tali campi ma non si capisce con quali importi.

Risposta

La risposta allo specifico quesito è la stessa indicata in risposta al quesito n. 4 (Credito Bonus). Per quanto riguarda l'esempio proposto, la compilazione della Certificazione Unica è la seguente:

campo 1= 40.000

campo 119= 2

campo 120 = 0

campo 121 = 0

Le specifiche tecniche consentono in tale ipotesi l'indicazione nel campo 121 anche di un valore positivo, ad esempio nel caso in cui a fronte di un bonus teorico calcolato dal sostituto d'imposta vi sia stata la richiesta di non corresponsione da parte del percipiente.

2.5 Dati relativi ai conguagli in caso di redditi erogati da altri soggetti

Domanda

Nella sezione "Dati relativi ai conguagli in caso di redditi erogati da altri soggetti" rispetto allo scorso anno, nella sezione trovano indicazione non soltanto gli importi totali dei redditi erogati da altri soggetti ma, analogamente al modello 770, dovrà essere data distinta indicazione dell'operato di ciascun soggetto "altro".

Per quanto riguarda i campi relativi alle ritenute, diversamente dal modello 770, le istruzioni non precisano se le stesse devono essere comprensive delle eventuali ritenute sospese per eventi eccezionali: poiché non sono previsti i campi per l'esposizione di tali ritenute sospese si ritiene comunque che le ritenute effettuate da altri soggetti siano comunque da esporre comprensive di quelle eventualmente sospese.

Risposta

Si conferma che nei campi relativi alle ritenute presenti nella sezione "dati relativi ai conguagli in

caso di redditi erogati da altri soggetti" della CU, sono ricomprese anche gli importi delle ritenute eventualmente sospese.

2.6 Erroneo/omesso invio della certificazione unica

Domanda

Rispetto all'obbligo di trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle nuove certificazioni delle ritenute, in caso di errore/omissione nell'invio della certificazione unica, è possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso ed eventualmente con quale modalità?

Risposta

I sostituti d'imposta possono correggere eventuali errori nella trasmissione delle certificazioni uniche, senza incorrere nelle sanzioni previste dall'articolo 2 del decreto Semplificazioni, trasmettendo una nuova certificazione, corretta, entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista (7 marzo). Resta fermo l'obbligo di trasmettere comunque la certificazione corretta anche dopo questa scadenza. Non è prevista la possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento.

Infatti, la tempistica prevista per l'invio delle certificazioni uniche (7 marzo) e il loro utilizzo per l'elaborazione della dichiarazione precompilata, che deve essere resa disponibile ai contribuenti entro il 15 aprile, non sono compatibili con i tempi normativamente previsti per il ravvedimento.

2.7 Numero progressivo di certificazione

Domanda

Ai fini della compilazione della dichiarazione precompilata, il numero di progressivo della certificazione non dovrebbe avere alcun rilievo.

Siccome si tratta di una informazione non utile al dipendente ma che potrebbe comportare diversi problemi di gestione (ad esempio se la CU è stampata per lo stesso sostituto da due diversi consulenti ma l'invio telematico è effettuato soltanto da uno di loro) si potrebbe stabilire che il progressivo non sia da indicare nella copia della CU da consegnare al dipendente?

Risposta

Il numero progressivo di certificazione riveste particolare rilievo in fase di determinazione della chiave identificativa di ogni singola CU, che è costituita dai seguenti elementi:

- codice fiscale del sostituto d'imposta,
- codice fiscale del percipiente,
- progressivo di certificazione univoco per sostituto all'interno di un singolo file telematico.

La chiave permetterà all'Agenzia delle Entrate, in fase di acquisizione della CU, di poter attribuire in modo univoco ad ogni certificazione un protocollo telematico. L'indicazione del progressivo di certificazione non è pertanto necessario che venga riportato nel modello CU da rilasciare al dipendente, in quanto il suo utilizzo si esaurisce esclusivamente nell'ambito della procedura software.

2.8 Termine di trasmissione

Domanda

Il termine di trasmissione della certificazione unica all'Agenzia delle Entrate, relativamente all'anno 2015, è fissato al 9 marzo 2015, in quanto la scadenza prevista dalla norma (7 marzo), cade di sabato. Tanto premesso, nei casi di errata trasmissione della certificazione, da quando decorrono i 5 giorni, entro i quali operare l'invio della nuova certificazione, al fine di evitare l'applicazione della sanzione?

Risposta

In linea generale, l'articolo 7, comma 1, lettera h), del DL n. 70 del 2011, dispone che *"i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo"*.

Il rinvio disposto dal citato articolo 7, tuttavia, non incide su eventuali ulteriori adempimenti che le norme di riferimento fanno decorrere dai termini di scadenza ordinari. Ciò significa, in altre parole, che al fine di non incorrere nella sanzione di cento euro, di cui all'articolo 4, comma 6-quinquies, del DPR n. 322 del 1998, la trasmissione della certificazione corretta dovrà avvenire, relativamente alle somme elargite nel 2014, entro giovedì 12 marzo 2015, ossia entro i "cinque giorni successivi alla scadenza" ordinaria del 7 marzo 2015.

2.9 Trasmissione tardiva delle certificazioni uniche

Domanda

In caso di invio in ritardo all'Agenzia delle Entrate delle certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro autonomo non occasionale, trova applicazione la sanzione amministrativa di 100,00 euro, dal momento che esse non saranno prese a base per la predisposizione della dichiarazione precompilata (modello 730)?

Risposta

L'articolo 2 del D.lgs. n. 175/2014 ha introdotto, all'articolo 4 del DPR n. 322 del 1998, il comma 6-quinquies, che prevede l'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle certificazioni di cui al comma 6-ter dello stesso articolo, entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte.

Lo stesso comma 6-quinquies dispone che, per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, si applica la sanzione di cento euro (in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del D.lgs. n. 472 del 1997, in tema di concorso e continuazione), tranne nell'ipotesi in cui la trasmissione della corretta certificazione venga effettuata entro i cinque giorni successivi a quello di scadenza.

Le certificazioni che devono essere trasmesse sono quelle di cui al citato comma 6-ter dell'articolo 4 del DPR n. 322 del 1998, relative alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, nonché sui redditi di lavoro autonomo, diversi e provvigioni.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2015, è stato approvato il modello della "Certificazione Unica 2015" e relative istruzioni, con riferimento alle somme corrisposte nel 2014.

L'articolo 5, comma 4, del citato provvedimento direttoriale prevede che devono essere inviate all'Agenzia delle Entrate anche le certificazioni uniche "...riguardanti le tipologie reddituali per le quali non è prevista la predisposizione della dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175".

Come già anticipato con il comunicato stampa del 12 febbraio 2015, fermo restando che tutte le certificazioni uniche che contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata devono essere inviate entro il 9 marzo 2015, nel primo anno l'invio delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) può avvenire anche dopo questa data, senza applicazione di sanzioni. Al fine di semplificare ulteriormente l'adempimento della trasmissione della Certificazione Unica, per il primo anno gli operatori potranno scegliere se compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all'Inail e se inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti.

3 DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

3.1 Informazioni incomplete

Domanda

Se le informazioni in possesso dell'Agenzia delle Entrate risultano incomplete, queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazione precompilata, ma sono esposte in un ulteriore prospetto per consentire al contribuente di verificarle ed inserirle nel precompilato. In questo caso, se il contribuente dovesse confermare il dato e inviare autonomamente (o tramite sostituto) il modello, è corretto ritenere che la dichiarazione sia "accettata senza modifiche"? Scatta anche l'esimente sul controllo formale?

Risposta

L'esclusione dal controllo formale, prevista nel caso di accettazione della dichiarazione senza modifiche direttamente da parte del contribuente o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, opera esclusivamente sugli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi all'Agenzia delle Entrate (per il 2015 interessi passivi sui mutui, premi assicurativi e contributi previdenziali).

Se l'onere non è stato indicato nella dichiarazione precompilata ma è stato inserito nel prospetto separato perché si è ritenuta necessaria una verifica del dato da parte del contribuente, anche se il contribuente riporta in dichiarazione il dato segnalato separatamente, la dichiarazione non può essere considerata "accettata senza modifiche" e, pertanto, non opera l'esclusione dal controllo formale.

3.2 Verifica della legittimazione a fruire di detrazioni e deduzioni

Domanda

Resta fermo in capo al contribuente il controllo «della sussistenza delle condizioni soggettive» che danno diritto a detrazioni e deduzioni. Ad esempio, potrà essere controllata l'effettiva destinazione dell'immobile ad abitazione principale ai fini della verifica sulla detrazione degli interessi sul mutuo. In questa ipotesi, se la dichiarazione viene presentata tramite un CAF o un intermediario abilitato, eventuali imposte, sanzioni e interessi saranno a carico del contribuente?

Risposta

La verifica della sussistenza delle condizioni soggettive per usufruire delle detrazioni/deduzioni è sempre effettuata nei confronti dei contribuenti.

Pertanto, in caso di disconoscimento della detrazione/deduzione per assenza dei requisiti soggettivi, l'imposta, la sanzione e i relativi interessi saranno comunque richiesti al contribuente, anche in caso di presentazione della dichiarazione tramite CAF o professionista.

[...]

7 IRAP

7.1 Contabilizzazione a conto economico del credito d'imposta ai fini della determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo

Domanda

Il credito di imposta del 10 per cento previsto dalla Legge di Stabilità 2015 concorre, in tutto o in parte, alla formazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo del soggetto che ne usufruisce? In particolare, per le imprese, il provento rilevato a conto economico in contropartita del credito di imposta costituisce sopravvenienza attiva interamente imponibile, o tassabile solo in parte a seguito della limitata deducibilità dell'Irap a cui si riferisce?

Risposta

In assenza di una specifica previsione normativa che disponga in senso contrario, si ritiene che il provento contabilizzato a conto economico per effetto del riconoscimento del credito d'imposta costituisca una sopravvenienza attiva, che concorre integralmente alla determinazione del reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 88 del TUIR. Diversamente, il credito d'imposta non rileva ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, non essendo previsto come componente di reddito dagli articoli 53 e 54 del TUIR.

[...]

10 RAVVEDIMENTO OPEROSO

Definizione delle violazioni già contestate

Domanda

Si chiede di sapere se nella nuova disciplina del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13, D.lgs n. 472/97, come modificata dalla Legge di Stabilità 2015, con particolare riguardo alla definizione delle violazioni già constatate, debba ritenersi confermato l'orientamento delle Circolari n. 180 e n. 192 del 1998, circa l'onere di regolarizzare distintamente le violazioni prodromiche (es. omessa fatturazione) e quelle consequenziali (omesso versamento, infedele dichiarazione).

Risposta

La Legge di Stabilità 2015 pone l'obiettivo di incidere significativamente sulle modalità di gestione del rapporto tra fisco e contribuenti.

Si punta su un nuovo modello di cooperazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti con l'obiettivo di perseguire il massimo adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte dei contribuenti, potenziando l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del D.lgs n. 472 del 1997.

Ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate si applicano le novità in materia di ravvedimento, comprese quelle relative alla eliminazione della preclusione secondo la quale l'istituto del ravvedimento può essere adottato a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento. Le novelle normative, però, non modificano, per il resto, l'assetto generale dell'istituto del ravvedimento.

Pertanto, anche con riguardo alla definizione delle violazioni già constatate, si ritiene che debba ritenersi confermato l'orientamento delle Circolari n. 180 e 192 del 1998 circa l'onere di regolarizzare distintamente le violazioni prodromiche (es. omessa fatturazione) e quelle consequenziali (omesso versamento, infedele dichiarazione).

Modalità di applicazione delle nuove norme

Domanda

È corretto ritenere che le nuove regole sul ravvedimento operoso si applicano anche alle violazioni che alla data del 1° gennaio 2015 siano già state constatate dall'ufficio (ad esempio con emissione del Pvc) ma non siano ancora state interessate da atti accertativi, liquidatori o da cartelle di pagamento? È una lettura in linea con la circolare 180/E del 1998 ispirata al favor rei.

Risposta

Si ritiene che le nuove regole sul ravvedimento operoso, nel rispetto del principio di legalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, trovano applicazione anche con riguardo alle violazioni che alla data del 1° gennaio 2015 siano già state constatate dall'ufficio ma non siano ancora state interessate da atti accertativi, liquidatori o da cartelle di pagamento.

[...]

Esonero contributivo per nuove assunzioni 2015

Si riepilogano le istruzioni Inps per la gestione degli adempimenti per l'esonero contributivo connesso a nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel corso del 2015, ai sensi delle disposizioni della Legge di Stabilità 2015, fornite con la circolare n.17/15 e con il messaggio n.1144/15.

Soppressione benefici L. n.407/90

L'art.8, co.9, L. n.407/90, aveva introdotto incentivi all'occupazione a favore dei datori di lavoro che assumessero a tempo indeterminato lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale da uguale periodo; l'incentivo consisteva nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per 36 mesi dalla data di assunzione (100% per assunzioni effettuate da imprese artigiane o da datori di lavoro operanti nei territori del Mezzogiorno).

Dal 1° gennaio 2015, le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da almeno 24 mesi non potranno più fruire degli incentivi, così come le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine, ove effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2014, si potrà invece ancora fruire del beneficio fino alla naturale scadenza.

Esonero contributivo per nuove assunzioni 2015

Sono interessati tutti i datori di lavoro privati, anche agricoli; sia imprenditori (inclusi gli Enti pubblici economici - Epe - e gli organismi pubblici interessati da processi di privatizzazione, indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale) che non imprenditori (associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali etc.).

Come tipologie contrattuali, sono inclusi:

- rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time e anche se derivanti dalla conversione di un rapporto a termine;
- lavoro ripartito o job sharing a tempo indeterminato, purché le condizioni per l'esonero siano possedute da ambedue i lavoratori coobbligati;
- assunzione di personale con qualifica dirigenziale;
- rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro;
- assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

Sono esclusi, viceversa:

- apprendistato;
- lavoro domestico;
- lavoro intermittente o a chiamata.

In caso di somministrazione, l'esonero spetta anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, anche se la somministrazione sia resa verso l'utilizzatore nella forma a tempo determinato. L'assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore che abbia già prestato la sua opera presso il datore di lavoro nella qualità di lavoratore somministrato, godendo dell'esonero, fruisce dell'esonero triennale a condizione che il lavoratore medesimo non sia stato occupato a tempo indeterminato, nel corso degli ultimi 6 mesi presso qualsiasi datore di lavoro, ivi incluso il somministratore, e per il periodo residuo di utilizzo dell'esonero.

Condizioni per l'esonero

La Legge di Stabilità - co.118 dell'art.1, L. n.190/14 - ha previsto le seguenti condizioni:

- il lavoratore non deve essere stato occupato, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato (inclusi apprendistato, lavoro somministrato e lavoro domestico, escluso il lavoro intermittente);
- il lavoratore assunto non deve aver avuto, nell'arco dei 3 mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015 (1° gennaio 2015), rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l'incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell'art.2359 cod.civ., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo;
- il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato ai sensi della Legge di Stabilità con lo stesso datore di lavoro che assume.

Inoltre, devono essere rispettate le condizioni previste dalla Legge Fornero (art.4, L. n.92/12, co.12 e ss.), dove si prevede l'esclusione degli incentivi all'assunzione qualora:

- a) l'assunzione violi il diritto di precedenza, fissato dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell'ambito di un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine, ma anche nel caso di utilizzazione con contratto di somministrazione senza la preventiva offerta di riassunzione al lavoratore licenziato in relazione a un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine;
- b) il datore di lavoro ovvero l'utilizzatore con contratto di somministrazione sia interessato da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga, fatti salvi i casi in cui l'assunzione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità diverse rispetto a quelle in possesso dei lavoratori interessati dai predetti provvedimenti, per le sole assunzioni riferite all'unità produttiva interessata dagli interventi di integrazione salariale;
- c) l'assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentasse elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento, anche con riferimento all'utilizzatore del lavoratore somministrato (nel caso in cui il lavoratore somministrato, nei 6 mesi precedenti la decorrenza della somministrazione, abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero una precedente somministrazione con l'utilizzatore, per la nuova assunzione il datore di lavoro agenzia di somministrazione non può fruire dell'esonero);
- d) l'inoltro della comunicazione telematica obbligatoria (Unilav, Unisomm etc.) inerente l'assunzione risulti effettuata decorsi i termini di legge (qui la perdita dell'esonero attiene al periodo compreso fra la data di decorrenza del rapporto di lavoro agevolato e quella dell'inoltro tardivo della comunicazione obbligatoria).

Le assunzioni che rispettino le complessive condizioni di legge possono fruire dell'esonero anche se effettuate in attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro. (Ad esempio può fruire dell'esonero il datore di lavoro che, in attuazione dell'obbligo previsto, assuma a tempo indeterminato il lavoratore con il quale, nel corso dei 12 mesi precedenti, abbia avuto uno o più rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivo superiore a 6 mesi; lo stesso vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato, così come per il datore di lavoro privato che, nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, entro 1 anno dalla data del trasferimento aziendale, assuma a tempo indeterminato lavoratori a termine che non siano passati alla sue dipendenze, così altresì per l'assunzione obbligatoria di disabili).

Inoltre, devono essere rispettate le condizioni di lavoro e assicurazione sociale obbligatoria (co.1175 e 1176, L. n.296/06):

- a) regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro (Durc);

- b) rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Misura, durata e fruizione dell'esonero

L'esonero è pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino ad un massimo di € 8.060,00 annui, tranne:

- i premi e i contributi dovuti all'Inail;
- il contributo, ove dovuto, al fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei Tfr;
- il contributo, ove dovuto, ai fondi di solidarietà.

Per i part-time e per lavoratori coobbligati nei contratti di lavoro ripartito la soglia massima va adeguata in diminuzione sulla base della durata dello specifico orario ridotto di lavoro in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge ovvero dai contratti collettivi di lavoro.

La soglia massima di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a € 671,66 (8.060/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di € 22,08 (8.060/365gg) per ogni giorno di fruizione dell'esonero. L'esonero va applicato in relazione alla misura dei contributi a carico del datore di lavoro fino al limite della soglia mensile, adeguata per rapporti part-time o di lavoro ripartito, ma la contribuzione eccedente la soglia mensile potrà essere oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare, nel rispetto della soglia massima di € 8.060,00.

La durata dell'esonero è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione tra 1° gennaio 2015 e 31 dicembre 2015.

L'esonero è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:

- a) l'incentivo per l'assunzione dei lavoratori disabili;
- b) l'incentivo per l'assunzione di giovani genitori (che però è subordinato al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti c.d. de minimis e non spetta qualora l'assunzione costituisca attuazione di un obbligo che scaturisce da norme di legge o del contratto collettivo di lavoro);
- c) l'incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento ASpI del 50% dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento (però subordinato al rispetto del de minimis e non spettante se l'assunzione costituisca attuazione di un obbligo derivante da norme di legge o del contratto collettivo di lavoro);
- d) l'incentivo inerente il Programma Garanzia Giovani;
- e) l'incentivo per l'assunzione di giovani lavoratori agricoli, limitatamente agli operai agricoli.

È parzialmente cumulabile con l'incentivo sperimentale per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani entro i 29 anni di età, pari a 1/3 della retribuzione lorda entro il limite mensile di € 650,00, che, nel concorso di altri regimi agevolati, non può comunque superare l'importo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per cui, unitamente all'esonero triennale, opererebbe solo con riferimento all'eventuale quota di contribuzione a carico del datore di lavoro superiore alla soglia mensile di € 671,66 (€ 8.060/12) dell'esonero. Nello stesso modo, in tema di mobilità, è cumulabile con l'esonero solo il contributo ex co.4, art.8, L. n.223/91, pertanto i datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, possono usufruire, ove ricorrano tutte le restanti condizioni, dell'esonero unitamente all'incentivo pari al 50% dell'indennità mensile che sarebbe spettata al lavoratore per il residuo periodo di diritto alla indennità medesima, fino a un massimo di 12 mesi ovvero di 24 mesi, per assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni, ovvero di 36 mesi nel caso in cui l'assunzione del lavoratore di età superiore a 50 anni risulti effettuata nelle aree del Mezzogiorno. Il cumulo è ammissibile anche nei casi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

Non è cumulabile con l'assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impie-

go da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree.

Richiesta codice di autorizzazione

Per usufruire dell'esonero occorre inoltrare all'Inps, prima della trasmissione della denuncia contributiva del primo mese in cui lo si vuole esporre, la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione "6Y", mediante la funzionalità "contatti" del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo oggetto la denominazione "esonero contributivo triennale legge n. 190/2014", utilizzando la seguente frase: *"Richiedo l'attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell'esonero contributivo introdotto dalla legge n.190/2014, art. 1, commi 118 e seguenti, come da circolare n. 17/2015"*.

L'Inps attribuirà il codice di autorizzazione alla posizione contributiva interessata con validità 1° gennaio 2015-31 dicembre 2018, dandone comunicazione attraverso il medesimo cassetto previdenziale.

Il controllo in ordine alla legittimità di fruizione dell'esonero contributivo in oggetto sarà realizzato attraverso la base dati "lavoratori agevolati" in via di istituzione.

Esposizione dell'esonero in Uniemens

Occorre esporre nel flusso Uniemens i lavoratori per i quali spetta l'esonero, valorizzando l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese. Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell'elemento <TipoIncentivo> il valore "TRIE";
- nell'elemento <CodEnteFinanziatore> il valore "H00" (Stato);
- nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente (ricordiamo che l'esonero riguarda la contribuzione previdenziale e assistenziale a carico del datore di lavoro, tranne la contribuzione al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del c.c." e ai fondi di cui all'art.3, co.2, 14 e 19, L. n.92/12, fino al limite della soglia massima mensile pari a € 671,66 e che, per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, il massimale mensile va ridotto proporzionalmente al numero dei giorni di lavoro, assumendo a riferimento la misura giornaliera di esonero contributivo di € 22,08);
- nell'elemento <ImportoArrIncentivo> l'importo dell'esonero contributivo relativo ai mesi di competenza di gennaio e/o febbraio 2015 (possibile solo nei flussi di competenza di febbraio 2015, relativamente all'arretrato del precedente mese di gennaio, o di marzo 2015, relativamente all'arretrato dei precedenti mesi di gennaio e/o febbraio).

I dati esposti in Uniemens saranno poi riportati dall'Inps nel DM2013 "virtuale" nel modo seguente:

- con il codice "L444", avente il significato di "conguaglio esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014";
- con il codice "L445", avente il significato di "arretrati gennaio/febbraio 2015 esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014".

Per i rapporti di lavoro part-time la misura della soglia massima va ridotta in rapporto al minor orario rispetto a quello ordinario stabilito dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro, così come per i contratti di lavoro ripartito sulla base della durata effettiva delle prestazioni rese da ognuno dei due lavoratori coobbligati, in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge, ovvero dai contratti collettivi di lavoro.

Superamento della soglia massima mensile

Qualora, in un determinato mese, spetti un beneficio superiore alla soglia massima mensile di € 671,66, l'eccedenza può essere esposta nel mese corrente e nei mesi successivi e comunque, ri-

spettivamente, entro il primo, il secondo e il terzo anno di durata del rapporto di lavoro, fermo restando il rispetto della soglia massima di esonero contributivo alla data di esposizione in Uniemens. L'esposizione dell'agevolazione in Uniemens deve avvenire valorizzando all'interno di <DenunciaIndividuale> di <DatiRetributivi>, l'elemento <AltreACredito> i seguenti elementi:

- <CausaleACredito>, con l'indicazione del codice causale "L700";
- <ImportoACredito>, con l'indicazione dell'importo dell'esonero contributivo da recuperare.

Restituzione importi indebiti

Per restituire importi non spettanti di esonero, occorre valorizzare all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADEbito>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CausaleADEbito> il codice causale "M304";
- nell'elemento <ImportoADEbito> l'importo da restituire.

Regolarizzazioni

I datori di lavoro cui spetta il beneficio e che abbiano sospeso o cessato l'attività, per la sua fruizione devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).

Settore agricolo

Per accedere all'incentivo bisogna inoltrare all'Inps specifica istanza, esclusivamente in via telematica, accedendo al modello di comunicazione "ASSUNZIONE OTI 2015" disponibile all'interno del "Cassetto previdenziale aziende agricole" sezione "Comunicazioni bidirezionale – Invio Comunicazione", al momento non ancora disponibile.

Il modulo si compone di due distinte sezioni:

1. la prima, con la quale l'utente richiede la prenotazione delle somme a titolo di esonero contributivo per l'assunzione (entro 3 giorni dall'invio, l'Inps verifica la disponibilità delle risorse e, esclusivamente in modalità telematica, comunica che è stato prenotato in favore del datore di lavoro richiedente l'importo del beneficio per il lavoratore indicato nell'istanza preliminare);
2. la seconda, con la quale l'utente, avuta la conferma della disponibilità delle somme, successivamente all'assunzione, formula la domanda definitiva di ammissione al beneficio.

Entro 14 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell'Inps, il datore di lavoro, per accedere all'incentivo, ha l'onere di comunicare all'Istituto – compilando la seconda sezione del modulo di domanda – l'avvenuta stipula del contratto di assunzione a tempo indeterminato. Il termine di 14 giorni lavorativi previsti per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio è perentorio, perciò la sua inosservanza determina l'inefficacia della precedente prenotazione delle somme.

L'Inps effettuerà i controlli sul possesso dei requisiti di legge per il diritto all'esonero e attribuirà un esito positivo o negativo. In caso di esito positivo sarà attribuito il codice di autorizzazione (C.A.), denominato E5, e il datore di lavoro, per usufruire del beneficio dovrà, per il lavoratore agevolato, obbligatoriamente indicare, nel flusso DMAG, oltre ai consueti dati retributivi per lo stesso mese:

- per il Tipo Retribuzione, il valore "Y";
- nel campo CODAGIO, il valore "E5".

Il codice di autorizzazione (C.A.) sarà consultabile attraverso la specifica funzionalità "Codice autorizzazione" presente nella sezione "Dati Azienda" del Cassetto previdenziale Aziende agricole.

La denuncia DMAG contenente l'agevolazione sarà sottoposta, nella fase della trasmissione telematica, a una verifica di coerenza tra i dati contenuti nella denuncia stessa e quelli della domanda di ammissione al beneficio. La modalità di compilazione del flusso DMAG sarà resa disponibile a partire dalla denuncia DMAG di competenza I trimestre 2015.

Inps, circolare 29.1.2015, n.17

Inps, messaggio 13.2.2015, n.1144

Tutti gli importi 2015 per gli ammortizzatori sociali

L'Inps con circolare n.19 del 30 gennaio 2015 ha diramato gli importi massimi mensili per i titolari dei trattamenti di integrazione salariale, di indennità di mobilità, di disoccupazione speciali per l'edilizia, di disoccupazione ASpI e mini-ASpI, nonché della misura dell'importo mensile dell'assegno per le attività socialmente utili, riguardanti l'anno 2015.

Integrazione salariale

Per la prestazione in esame, gli importi massimi mensili, di cui alla L. n.427/80 e successive modificazioni e integrazioni, e la retribuzione mensile di riferimento oltre cui è data la possibilità di attribuire il massimale più alto, vengono accresciuti, dal 1° gennaio 2008, in base all'art.1, co.27, L. n.247/07, in misura pari al 100% dell'aumento della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. È da sottolineare anche che l'art.2, co.150, L. n.191/09, ha disposto che, con effetto dal 1° gennaio 2010, ai trattamenti di cui all'art.9, L. n.427/75, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art.1, co.27, L. n.247/07. Di conseguenza, anche la rivalutazione annuale dei trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia, di cui alla L. n.427/75, avviene ora nella misura sopra indicata. Inoltre, dal 1° gennaio di ogni anno, tali importi sono ulteriormente incrementati del 20% per i trattamenti riguardanti le imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali. Gli stessi importi sono soggetti alla riduzione, attualmente pari al 5,84%, prevista dall'art.26, L. n.41/86.

Indennità di mobilità

Un discorso analogo va fatto per l'indennità di mobilità, sia per quanto riguarda la riduzione dell'aliquota nella misura del 5,84% sia per quanto concerne la retribuzione di riferimento, relativamente alle prestazioni spettanti per i primi 12 mesi, da liquidare in merito ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2014.

Disoccupazione per l'edilizia

Per quanto riguarda i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale dell'edilizia, di cui alla L. n.427/75, per il 2015 l'importo da corrispondere, rivalutato, come abbiamo fatto cenno in precedenza, ai sensi dell'art.2, co.150, L. n.191/09, è pari a € 635,34, che, defalcato della riduzione del 5,84%, risulta pari a € 598,24.

Disoccupazione ASpI e mini-ASpI 2015

Per quanto concerne l'importo massimo mensile delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI, per le quali non opera la riduzione di cui all'art.26, L. n.41/86, è pari, per l'anno 2015, a € 1.167,91.

Come già precisato nella circolare n.142/12, tenendo conto dell'art.2, co.7, L. n.92/12, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni in esame è pari, per il 2015, a € 1.195,37.

Assegno per attività socialmente utili

Per quanto concerne l'assegno spettante a coloro che svolgono attività socialmente utili, in seguito alla rivalutazione, per l'anno 2015, esso risulta pari a € 580,14, tenendo conto che non opera la riduzione, del 5,84% di cui alla L. n.41/86.

Importi massimali mensili per il 2015		
Trattamenti di integrazione salariale in generale		
Importo lordo	Importo netto	Retribuzione mensile di riferimento dal 1.1.2015
€ 971,17	€ 914,96	fino a € 2.102,24
€ 1.167,91	€ 1.099,70	superiore a € 2.102,24
Trattamenti di integrazione salariale per il settore edile		
€ 1.166,05	€ 1.097,95	fino € a 2.102,24
€ 1.401,49	€ 1.319,64	superiore a € 2.102,24
Indennità di mobilità		
Tetto basso € 971,17	€ 914,96	fino a € 2.102,24
Tetto alto € 1.167,91	€ 1.099,70	superiore a € 2.102,24

RIFERIMENTO

Inps, circolare 30.1.2015, n.19

Rinnovi contrattuali febbraio 2015

Legno industria: accordi per codici di comportamento e contratti a termine

In data 4 febbraio 2015 sono stati sottoscritti due importanti accordi per il settore Legno industria relativi, rispettivamente, all'introduzione di Codici di comportamento contro le molestie sul lavoro e il mobbing e al recepimento delle novità in materia di contratti a termine e di apprendistato.

Codici di comportamento

È inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale o mobbing. Per molestie sessuali si intende *"ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità ed alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile e/o umiliante nei suoi confronti"*.

Più complessa è la definizione di mobbing: con tale concetto si intendono atti e comportamenti discriminatori o vessatori protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di lavoratrici e lavoratori da parte dei datori di lavoro o da soggetti in posizione sopraordinata, da colleghi, o da sottoposti nei confronti del superiore, che si caratterizzano come vera e propria persecuzione psicologica o di violenza morale.

Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e atti idonei a compromettere la salute e/o la professionalità e/o la dignità della lavoratrice o del lavoratore nell'ambito dell'ufficio, reparto, etc. di appartenenza, o addirittura tali da escluderla/o dal contesto lavorativo di riferimento.

Gli atteggiamenti mobbizzanti sono quelli caratterizzati da mancanza di rispetto della dignità della persona e lesivi dei principi di ordine generale sui quali si fonda un rapporto interpersonale corretto, rispettoso e non discriminante, così come previsto dalla Costituzione della Repubblica Italiana. Si tratta di atteggiamenti che incidono negativamente sia sui singoli individui, sia sui gruppi di lavoro, sia sul "clima" aziendale.

Il comportamento mobbizzante sussiste quando possiede le seguenti caratteristiche:

- è reiterato e protratto nel tempo;
- è sistematico;
- è mirato a danneggiare la persona.

Le forme di persecuzione psicologica che possono costituire indice di comportamento mobbizzante sono varie, quali ad esempio quelle del seguente elenco necessariamente non esaustivo:

- attacchi alla reputazione, creazione di falsi pettegolezzi, insinuazioni malevole, segnalazioni diffamatorie;
- attribuzioni di errori altrui;
- isolare in modo esplicito il lavoratore/lavoratrice oppure boicottarlo;
- carenza di informative o informazioni volutamente errate al fine di creare problemi o mancata trasmissioni di informazioni;
- controlli e sorveglianza continui senza che il lavoratore lo sappia e con l'intento di danneggiarlo;
- minacce di trasferimenti, apertura di corrispondenza;
- ingiustificata rimozione da incarichi già ricoperti, svalutazione dei risultati ottenuti.

Procedure da adottare in caso di molestie sessuali e mobbing

La lavoratrice/lavoratore che ritenga essere vittima di molestie sessuali o mobbing, può scegliere fra le seguenti procedure di denuncia e di eventuale composizione della conseguente situazione e/o controversia:

Contrattazione collettiva

1. procedura informale e riservata;
2. il ricorso all'arbitrato;
3. denuncia formale.

1. Procedura informale

In caso di mobbing e/o molestie sessuali sul posto di lavoro la persona vittima potrà rivolgersi alla Consigliera provinciale per le Pari Opportunità per avviare una procedura informale nel tentativo di dare soluzione al caso. La Consigliera comunicherà all'azienda l'avvio della procedura.

La procedura informale e riservata consiste nel tentativo di composizione della controversia mediante rapporto diretto con l'autore/autrice delle molestie sessuali o del mobbing.

La Consigliera, ove la persona oggetto di molestie sessuali o mobbing lo ritenga opportuno, interviene al fine di favorire il superamento della situazione di disagio e ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo presente al presunto autore/autrice che il suo comportamento scorretto deve cessare perché offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro.

L'intervento della Consigliera deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede.

La Consigliera può procedere all'acquisizione di elementi utili per l'accertamento dei fatti con l'eventuale audizione di colleghi e altre eventuali persone informate dei fatti.

Successivamente la Consigliera convoca le parti effettuando un tentativo di composizione pacifica della controversia.

L'intervento della Consigliera dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi e in assoluta riservatezza, in rapporto alla delicatezza dell'argomento affrontato.

2. Ricorso consensuale all'arbitrato

Le parti consensualmente, qualora non intendano giungere alla composizione pacifica prevista dall'articolo precedente o nell'ipotesi che il tentativo di composizione pacifica non vada a buon fine, possono chiedere alla Consigliera di Parità di risolvere la controversia in sede arbitrale.

3. Denuncia formale

Ove la persona oggetto di molestie sessuali o mobbing non ritenga di far ricorso alla procedura informale, ovvero qualora dopo tale intervento, il comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere formale denuncia, anche avvalendosi dell'assistenza della Consigliera o del responsabile del Personale, o a chi, nell'ambito aziendale, viene a ciò delegato, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potrà avvalersi.

Qualora la persona autrice di molestia o mobbing sia un/una dirigente la denuncia formale deve essere inoltrata direttamente al Consiglio d'amministrazione e/o legale rappresentante dell'impresa.

Qualora la persona autrice di molestie o mobbing, sia il/la legale rappresentante dell'impresa, la persona oggetto di molestie o mobbing potrà sporgere formale denuncia alla Consigliera di Parità. Nel corso degli accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.

Contratto a termine e apprendistato

Apprendistato

Per le aziende che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori pari od inferiore a 50 unità la percentuale di stabilizzazione è ridotta al 30%.

Contratto di lavoro a tempo determinato e contratto di somministrazione

Il numero dei lavoratori che possono essere occupati con contratto a termine e con contratto di somministrazione senza causale, non potrà complessivamente superare il 30% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'unità produttiva. Tale percentuale è da computarsi sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato (esclusi gli apprendisti) in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione e come media nell'arco dell'anno (1° gennaio-31 dicembre).

Le aziende nel mese di gennaio e nel mese di luglio informeranno nel corso di un apposito incontro,

Contrattazione collettiva

le R.S.U. o le OO.SS. territoriali sull'andamento dei contratti a tempo determinato e di somministrazione in essere. La contrattazione di secondo livello può modificare i limiti quantitativi rispetto alla percentuale suddetta.

Principali scadenze del mese di aprile

venerdì 10 aprile

Giornalisti – Previdenza complementare

Versamento dei contributi, relativi al mese precedente, dovuti al Fondo di previdenza complementare dei giornalisti italiani e invio della lista di contribuzione.

Fondi dirigenti del commercio – Versamento

Versamento dei contributi trimestrali, dovuti ai Fondi Besusso, Pastore e Negri per i dirigenti di aziende commerciali, relativamente al trimestre precedente.

Contributi Inps – Datori di lavoro domestico

Versamento dei contributi trimestrali, dovuti all'Inps per i collaboratori domestici, relativamente al trimestre precedente.

giovedì 16 aprile

Irpef versamento ritenute – Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d'imposta nel mese precedente.

Contributi Inps – Gestione Separata

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione Separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

Contributi Inps – Pescatori autonomi

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

Contributi Inps – Datori di lavoro

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

Contributi ex Enpals – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Contributi Inpgi – Versamento

Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

Contributi Casagit – Versamento

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

lunedì 20 aprile

Previndai – Versamento

Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al Previndai.

Previndapi – Versamento

Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al Previndapi.

sabato 25 aprile**Contributi Enpaia – Versamento**

Versamento dei contributi dovuti all'Enpaia per gli impiegati di aziende agricole, relativi al mese precedente.

Inps – Richiesta autorizzazione Cig e Cigs

Presentazione all'Inps della richiesta di autorizzazione alla Cig e Cigs, per effetto di periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa iniziati in una settimana scaduta nel mese precedente.

giovedì 30 aprile**Uniemens – Invio telematico**

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva Uniemens relativa al mese precedente.

Contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta

Presentazione al datore di lavoro del modello 730/2015 e della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell'8 e del 5 per mille.

LYNFA Studio

La splendida sensazione di avere tutto sotto controllo

LYNFA Studio è il sistema gestionale integrato per lo Studio Professionale. Un sistema straordinariamente nuovo perché basato sulla piattaforma tecnologica POLYEDRO, che offre tutti i vantaggi del web: facilità d'uso, strumenti di collaborazione e condivisione, accessibilità da remoto.

LYNFA Studio ha due anime, con due diversi obiettivi:

1. erogare servizi ai Clienti
2. gestire e sviluppare lo Studio

LYNFA Studio asseconda e dà slancio a tutte le attività del Professionista e del suo Studio. Dal più piccolo a quello con centinaia di posti di lavoro.

Ogni Studio è diverso: LYNFA Studio sa prendere esattamente la sua forma e crescere insieme a lui e alle sue necessità.

Insieme alle più classiche funzionalità gestionali, offre:

1. i più avanzati strumenti di controllo delle attività, ovunque ci si trovi, anche da tablet;
2. servizi di condivisione e collaborazione, come l'agenda, la pubblicazione documenti e la bacheca;
3. funzionalità che incrementano la produttività come il workflow e l'anagrafica unica;
4. servizi innovativi per i Clienti.

LYNFA Studio gestisce lo Studio con managerialità ed efficienza, lasciando al Professionista tutto il tempo e le energie per fare al meglio quello che solo lui può fare: gestire le relazioni, diversificare e accrescere le occasioni di business.



Fatturazione Elettronica Pubblica Amministrazione

La soluzione TeamSystem per il tuo Studio

Con **Service Web Fatturazione Elettronica** ti permettiamo di offrire ai tuoi clienti il servizio di emissione, inoltro e archiviazione delle fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione. E naturalmente potrai anche gestire eventuali tue parcelle emesse nei confronti della PA.

Due appositi moduli - uno per le parcelle/fatture dello studio ed uno per il programma di fatturazione c/terzi - consentono, inoltre, di emettere in automatico i documenti di vendita nel formato XML corretto.

1. HAI GIÀ IL FILE IN FORMATO XML E DEVI SOLO SPEDIRLO E ARCHIVIARLO?

Ti basta accedere al sito dedicato al servizio, autenticarti e fare l'upload del file XML dal tuo computer al server web.

2. HAI SOLO UNA FATTURA PRODOTTA IN MODO TRADIZIONALE?

Una volta che hai effettuato l'accesso al sito web dedicato e ti sei autenticato, devi solo selezionare

l'utilità di compilazione manuale e inserire "intestazione" e "corpo" del tuo documento.

La compilazione è guidata e semplificata e puoi anche effettuarla in tempi diversi.

Ora ti basta un click sul pulsante "Invia fattura" ed hai terminato.

3. COSA SUCCEDERÀ ORA AL TUO DOCUMENTO?

Una volta che hai inviato il file o compilato il tuo documento noi provvediamo a:

- Apporre la firma digitale;
- Inviarlo all'SDI per l'inoltro all'ufficio della PA destinatario;
- Gestire tutte le notifiche con l'SDI;
- Riportare nella tua area riservata l'esito dell'invio;
- A conservare elettronicamente a termini di legge, se lo desideri, il documento inviato e le relative notifiche.